
Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Società Italiana di Stomatologia - Odontoiatria e Protesi Dentaria

Circolare 30.1766.S/P
Prot. 488.19.S/P

Roma, 29 luglio 2019

**AI PRESIDENTI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**AI SEGRETARI SINDACALI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

e p.c. **AI COMPONENTI
L'ESECUTIVO NAZ.LE ANDI**

Loro Sedi

Invio per email

Oggetto: Canone speciale RAI

Cari Colleghi,

come a Voi noto è obbligatorio il pagamento del canone RAI come abbonamento a carattere di “canone speciale” per i detentori di apparecchi radiotelevisivi in locali pubblici, aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare.

Siamo stati avvisati dalla RAI che nel caso di oltre 400 ispezioni recentemente eseguite da loro ispettori, siano emerse molte irregolarità rispetto al mancato pagamento di tale canone per l’anno 2019.

Vi invitiamo pertanto a prendere visione delle note che seguono che consentiranno agli Associati non in regola di evitare di incorrere nella sanzione amministrativa conseguente al mancato pagamento del canone speciale laddove dovuto.

PREMESSO CHE

1. l’art.27 RDL. n. 246/1938 e l’art.2 D. L. Lt. 458/1944 prevedono che il canone di abbonamento speciale è riscosso dalla Concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo ed è dovuto dai detentori di apparecchi radiotelevisivi in locali pubblici, aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o utilizzati a scopo di lucro diretto od indiretto;
 2. la Corte Costituzionale ha sancito la natura tributaria del canone speciale (sent. 8 giugno 1963, n.81);
 3. l’art.16 della legge finanziaria per il 2000 (l. 23 dicembre 1999, n.488), ha riformato integralmente la classificazione delle tipologie degli abbonati speciali, prevedendo espressamente al comma 1 lettera e) gli “*studi professionali*”;
-

Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Società Italiana di Stomatologia - Odontoiatria e Protesi Dentaria

4. gli importi del canone sono determinati annualmente da appositi decreti ministeriali, secondo il criterio previsto dal citato art.16 legge 488/1999 e per l'anno 2018 gli importi sono fissati dal d.m. 21 dicembre 2017 che richiama, confermandoli, gli importi stabiliti dal d.m. 29 dicembre 2014;
5. il Ministero dello Sviluppo Economico con due note Protocollo n. 12991 del 22/02/2012 e Protocollo n. 9668 del 20/04/2016 ha fornito elementi interpretativi in merito all'individuazione degli "apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni", la cui detenzione, ai sensi dell'art. 1 del RDL 246/1938, determina l'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo, pervenendo alla conclusione, in estrema sintesi, *che un apparecchio è assoggettabile a canone radiotelevisivo a condizione che incorpori almeno un sintonizzatore operante nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione;*
6. le modalità di pagamento del canone speciale attualmente in vigore sono il bollettino di conto corrente postale e l'addebito diretto sul conto corrente bancario (SEPA);

CONSIDERATO CHE

1. la diffusione della detenzione di apparecchi televisivi all'interno degli Studi Odontoiatrici negli anni si è implementata anche per divulgazione/illustrazione delle tecniche attinenti alle prestazioni odontoiatriche;
2. la detenzione negli studi odontoiatrici si configura come utilizzo fuori dall'ambito familiare ed è soggetta ad imposizione solamente quando l'apparecchio televisivo è adattabile e possiede un sintonizzatore;
3. la fruizione di programmi televisivi e radio visionabili via web o tramite pc non è soggetta all'imposizione del canone RAI;
4. l'imposizione del canone speciale RAI è calcolato in ragione della struttura e non del numero di apparecchi presenti nello studio odontoiatrico, per cui la tassa è applicata al titolare dello studio in relazione all'indirizzo dello studio;
5. nel caso di studio associato – in ragione del fatto che il canone è legato all'indirizzo dello studio odontoiatrico – deve essere pagato un solo canone RAI anche se i titolari dello studio associato sono due o più odontoiatri associati;
6. gli associati ANDI hanno chiesto di potere pagare il canone speciale RAI attraverso bonifico bancario ovvero carta di credito;
7. la RAI ha informato ANDI con lettera, che si allega, che la Direzione Canone nel corso del primo semestre del corrente anno, ha accertato con diverse visite informative presso studi odontoiatrici, situazioni di irregolarità fiscale in materia di canone.

SI COMUNICA CHE

al fine di limitare al massimo il ricorso a procedure di accertamento tributario e riscossione coattiva, la Direzione Canone ha offerto ad ANDI la disponibilità ad offrire tempo fino al **30 settembre 2019**, affinché tutti gli Associati ANDI possano opportunamente ed efficacemente regolarizzare la propria posizione in materia di canone speciale radio o TV.

Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Società Italiana di Stomatologia - Odontoiatria e Protesi Dentaria

A tale fine si invitano tutte le Sezioni Prov.li ANDI a trasmettere ai Soci la presente circolare invitandoli a contattare gli uffici RAI all'indirizzo mail dedicato (abbonamentiandi@rai.it), richiedendo istruzioni per il pagamento con bonifico bancario, **entro e non oltre il 30 settembre 2019**.

Questa attivazione spontanea degli Associati ANDI, in assenza di accertamento tributario su periodi pregressi, consentirà il pagamento del canone televisivo riferito al semestre in corso (euro 103,93).

Corre l'obbligo infine di informare che, esperiti tutti i tentativi di bonaria definizione degli illeciti tributari in materia di canone, l'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria comporta l'applicazione di sanzioni amministrative fino ad euro 619,46, che si vanno ad aggiungere, per ogni annualità, all'importo del canone dovuto.

Cordiali saluti.



Il Segretario Nazionale
Il Presidente
Nazionale
Dott.ssa Sabrina
Santaniello



Dott. Carlo Ghirlanda
